



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva

Avv. Ernesto Russo
ernesto.russo@unife.it



La responsabilità



La RESPONSABILITÀ CIVILE si fonda sul dovere giuridico di rispondere del danno cagionato e sull'esigenza risarcitoria di quanto subito dal titolare del diritto.

Nei confronti di chi si configura la responsabilità civile in ambito sportivo?

- 1) Incorrono in varie forme di responsabilità gli organizzatori di un evento sportivo per i fatti dannosi che accadono durante o in occasione delle proprie manifestazioni sportive;
 - 2) Secondo la giurisprudenza è esclusa la responsabilità dell'ente che presta il proprio patrocinio ad una manifestazione sportiva (T. di Verona del 13 luglio 1990 in G.I., 1993, I, 378) o di colui che si limita ad erogare un contributo di natura finanziaria e non prende parte alle decisioni di tipo operativo (Tribunale di Busto Arsizio, n. 240 del 22 febbraio 1982, RDS, 1982, 570);
 - 3) Ugualmente incorrono in varie forme di responsabilità i gestori di un impianto sportivo, che può essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale per i fatti dannosi che accadono presso l'impianto stesso.
-



...sorge una responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli spettatori paganti che vantano la pretesa di assistere allo spettacolo sportivo o di usufruire di un determinato impianto, la quale va a cumularsi – nel caso di danni fisici – a quella extracontrattuale dell'organizzazione e/o gestore, che deve adottare tutte le misure idonee a garantire l'incolumità di chi, a vario titolo, è presente presso l'impianto, anche in occasione di una gara.

La dottrina ha individuato tre settori cui poter ricondurre le ipotesi di responsabilità degli organizzatori nei confronti dell'atleta:

- nel caso dell'inadeguatezza o della pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati, qualora sia l'organizzatore e/o il gestore stesso a doverli fornire, mentre nelle altre ipotesi deve eventualmente verificarne la regolarità ed adempiere all'obbligo di custodia;
 - per inidoneità psico-fisica degli atleti, qualora sia previsto un obbligo specifico a suo carico;
 - per inidoneità o insicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la pratica sportiva e/o si gareggia.
-



...occorre dunque la manutenzione e la predisposizione dei luoghi destinati alla pratica sportiva ed alla gara, con modalità e mezzi adeguati al grado di rischio proprio della disciplina sportiva.

Dovranno essere quindi rispettate:

- le prescrizioni di legge in senso stretto;
- le norme regolamentari sportive;
- il generale principio di comune prudenza ed i criteri di buona e diligente conoscenza tecnica.

Sussistono, inoltre, una serie di oneri di carattere amministrativo previsti dalle leggi di pubblica sicurezza, che comportano esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo.



Quanto alla responsabilità extracontrattuale per danni arrecati a terzi, la giurisprudenza riconduce alternativamente tale forma nell'ambito degli articoli 2043 e 2050 del c.c.

- La responsabilità civile degli organizzatori e/o gestori viene ricondotta da un prevalente orientamento giurisprudenziale a quella per fatto illecito ex art. 2043 c.c., che prescinde da un'obbligazione specifica in quanto basata sul principio del *neminem laedere*, e si configura ogniqualvolta viene provocato un danno ingiusto legato, con un nesso eziologico, ad un'azione o ad un'omissione compiuta con dolo o con colpa.
- Per gli atleti sussiste comunque una accettazione del rischio sportivo insito nella pratica sportiva, che comporta la sola responsabilità nei loro confronti per i danni che sono riconducibili entro siffatto rischio.



Come si può quantificare il danno patrimoniale?

- Anzitutto basandosi sulla distinzione tra atleta dilettante e professionista, che comunque nel nostro ordinamento sportivo è fondata su criteri meramente formali e presenta alcuni limiti. Dallo svolgimento di alcuni sport infatti, seppur non praticati a livello professionistico, possono derivare lauti guadagni. Così una lesione, seppur non grave, del diritto alla salute pregiudica dei profitti.
 - La quantificazione del c.d. “danno biologico” prescinde invece da tale distinzione, in quanto viene inteso come lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile d’accertamento medico-legale. E’ dunque risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato; anche l’impedimento allo svolgimento di attività sportiva rientra comunemente nel concetto di danno biologico.
 - Quando la lesione della salute subita dall’atleta si estenda a tutta la sua personalità può venire in considerazione il “danno esistenziale”, inteso come comprendente tutte le attività realizzatrici della persona umana.
-



- L'atleta può subire anche danni non patrimoniali, quali il danno morale e psichico.
- La lesione all'integrità psico-fisica riportata dall'atleta può avere notevoli ripercussioni anche nei confronti della società di appartenenza nel caso in cui l'evento lesivo impedisca – per un periodo di tempo o definitivamente – lo svolgimento di attività sportiva.



Regole tecniche di organizzazione

- Disciplinano il rapporto associativo tra enti e soggetti appartenenti ad istituzioni dell'ordinamento sportivo ed organizzano il funzionamento degli organi ed istituti preposti a ciascuna disciplina sportiva.
- L'inosservanza di tali regole può essere fonte di responsabilità civile in relazione a determinati comportamenti assunti durante l'organizzazione del gioco o, comunque, nella predisposizione dei mezzi tecnici.



Regole tecniche di gioco e di gara

- Disciplinano lo svolgimento della gara. La regola di gioco riguarda, in particolare la corretta esecuzione del gioco da parte dell'atleta; la regola di gara concerne, invece, la leale condotta del gioco d'insieme da parte degli atleti nello svolgimento della gara.
- L' inosservanza delle regole tecniche di gioco e di gara, finalizzate a tutelare l'integrità fisica dei giocatori e di ogni altro soggetto interessato all'avvenimento sportivo, può costituire fonte di responsabilità civile o penale nell'ordine generale, con esclusione di quelle ipotesi in cui le regole medesime mirano alla salvaguardia di quel determinato sport (ad esempio, il fallo di mano, il fuorigioco ecc. ecc.)



Responsabilità dell'atleta sotto il profilo penale e/o civile

- E' difficile tracciare una chiara linea di discriminazione fra condotte di gioco lecite ed illecite
 - Orientamento restrittivo: la violazione delle regole del gioco costituisce presupposto di responsabilità del giocatore per eventi lesivi cagionati, dovendosi in concreto determinare solo il titolo dell'imputazione soggettiva dell'evento (dolo o colpa).
 - Orientamento prevalente: non ogni violazione delle regole sportive è sufficiente ad integrare la colpa dell'agente ed a determinare la responsabilità per l'evento lesivo eventualmente conseguito.
-



Scriminante sportiva

- Il rispetto delle regole tecniche della gara e delle norme di comportamento alle quali la singola disciplina sportiva è informata si pone quale criterio valutativo della mancata responsabilità della condotta agonistica (si deve escludere la responsabilità civile o penale se l'intervento del giocatore danneggiante si è realizzato nel quadro di un'azione di gioco e solo per la concitazione dell'azione si è risolto in un evento dannoso).
- Il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere e del dovere di lealtà nei riguardi dell'avversario.



I normali principi in tema di responsabilità trovano applicazione tutte le volte in cui la condotta lesiva dell'atleta esuli dalle regole dello sport praticato, integrando gli estremi dell'intenzionalità o della colpa grave, ovvero quando manca un enso di funzionalità tra la condotta lesiva e lo svolgimento della competizione.



- L'attività sportiva può implicare una carica agonistica cui è connaturato un contatto fisico e comportamenti astrattamente riconducibili a fattispecie di illecito penale (ad esempio, lesioni, minacce, percosse, ingiurie etc. etc.).
 - La giurisprudenza qualifica l'esercizio dell'attività sportiva quale scriminante non codificata nel senso che soddisfa un interesse generale della collettività. Il consenso dell'atleta non viene considerato come autonoma causa di giustificazione.
 - La condotta dell'atleta potrà considerarsi lecita soltanto quando rispetti in toto le regole specifiche della disciplina praticata.
 - Tradizionalmente in dottrina si classificano gli sport in ragione del grado di violenza necessaria a raggiungere la finalità che la disciplina si prefigge:
 - attività sportiva non violenta (es. tennis, nuoto) in cui manca qualsiasi contatto fisico tra gli avversari;
 - attività sportiva eventualmente violenta (es. calcio, basket) in cui c'è un contatto fisico tra gli atleti che può causare danni, lesioni o traumi agli stessi;
 - attività sportiva necessariamente violenta (es. boxe, judo,) in cui il contrasto fisico, lo scontro tra gli atleti e l'uso della violenza è nella natura stessa del gioco.
-



- L'evoluzione giurisprudenziale ha distinto tra attività sportive che generano illeciti perché la violenza è in re ipsa (ad esempio il pugilato, lotta libera) e attività sportive non violente che, pur nel rispetto delle regole del gioco, possono determinare involontariamente illeciti penali.
- Vi sono tipi di attività (come la box, il karate etc.), in cui l'aggressione dell'avversario è parte integrante della stessa attività sportiva agonistica. In questo caso la scriminante opera solo ove vengano rispettate le regole del gioco e la competizione si svolga tra atleti della stessa caratura (professionisti o appartenenti alla stessa categoria) senza colpi proibiti. Lo svolgimento di gare tra atleti appartenenti a categorie diverse determina la violazione delle regole cautelari.



Rischio sportivo consentito

- La giurisprudenza ha coniato il c.d. rischio consentito, cioè il limite entro il quale l'attività sportiva, pur determinando illeciti penali, non viola una fattispecie penale perché si tratta di comportamenti connessi ad azioni di gioco che sono considerate normali nello svolgimento dell'azione sportiva. Il superamento di detto limite comporta una responsabilità per dolo o colpa perché esorbita dalla carica agonistica e sfocia nella lesione all'incolumità personale e all'integrità fisica.
- Rischio sportivo: il partecipante alla competizione sportiva ne accetta implicitamente il rischio e quindi l'eventuale danno che può derivare ricade interamente sull'atleta, se rientra nell'alea normale di quella determinata attività sportiva, o se è stato cagionato senza violazione delle regole.



- Risponde a titolo di colpa l'atleta che – nell'esercizio dell'attività sportiva – cagiona una lesione all'avversario per aver violato le regole del gioco ed aver superato il rischio consentito.
 - Risponde a titolo di dolo eventuale il giocatore che agisce non con la volontà di ledere l'integrità fisica dell'avversario, bensì, fermamente convinto della sua abilità sportiva, agisce non prevedendo la lesione ed accettandone il rischio.
 - Inoltre si configura una vera e propria fattispecie dolosa quando l'attività agonistica è un mero pretesto della condotta lesiva dell'incolumità fisica dell'avversario.
-



- La giurisprudenza distingue tra:
 - conseguenze lesive frutto di un ardore agonistico che, pur generando la violazione delle regole sportive, sono positivamente considerate dall'ordinamento in quanto fisiologicamente connesse all'ansia da risultato;
 - conseguenze lesive di condotte frutto di involontarie violazioni delle regole del gioco;
 - conseguenze lesive di comportamenti volontariamente assunti in spregio delle norme sportive.
 - A fronte di lesioni discendenti da coscienti violazioni delle regole, si pone un discrimen tra l'ipotesi in cui, pur non difettando la volontarietà della inosservanza, lo sportivo miri a raggiungere un risultato connesso alla gara, diverso da quello della intenzionale lesione, e quella in cui la competizione diviene mero pretesto per assumere certi comportamenti dannosi.
 - La giurisprudenza ha puntualizzato che, per discipline particolarmente aggressive, e' richiesta una diversa carica agonistica ed una maggiore prudenza e cautela quando la gara si svolge nel corso di un allenamento, ove minore deve essere l'aggressività.
-



Limiti all'attività sportiva: lesioni cagionate nonostante l'osservazione delle regole cautelare

Il giocatore, pur nel rispetto delle regole del gioco, realizza un danno all'avversario, pur agendo con cautela e prudenza. In questo caso si ritiene che l'atleta sia esente da responsabilità.



Lesioni cagionate violando volontariamente le regole del gioco

- Il giocatore può essere volontariamente intenzionato a ledere l'integrità fisica dell'avversario. La competizione sportiva appare come un mero proposito per realizzare una lesione all'avversario. Ad esempio nel c.d. fallo di reazione: il calciatore a gioco fermo compie un fallo nei confronti dell'avversario.
 - Può verificarsi il caso di un giocatore procuri una lesione o un trauma che, pur violando le regole del gioco, non sia stato posto in essere per procurare danni all'avversario. Ad esempio all'intervento con il pallone a gamba tesa per rendere più efficace l'azione.
 - Differenza tra il fallo commesso in una fase statica della competizione, ed il caso del fallo commesso nel mentre della gara, anche con foga agonistica, con l'intento di fermare o contrastare l'avversario. Nel primo caso si parla del fallo a gioco fermo: viene condannato l'atleta che commette un fallo a gioco fermo perché si presume che nella fase statica della gara non ci sia contatto fra gli atleti, pertanto l'uso della violenza non è richiesto, quindi è sintomo di una gratuita aggressione all'avversario.
 - Nell'altro caso, invece, si deve in primis analizzare il fatto storico, in modo da poter delineare il tipo di competizione (professionistica o amatoriale; agonistica o meno; amichevole, allenamento, ecc), in relazione alla quale l'atleta dovrà modulare la propria irruenza e foga sportiva, nel rispetto delle regole tecniche dello sport, ma soprattutto nel rispetto dell'avversario e dei generali principi di lealtà e correttezza sportiva.
-



Lesioni cagionate violando volontariamente le regole del gioco

Nel caso in cui il giocatore violando involontariamente le regole del gioco cagioni una lesione all'avversario, bisogna distinguere l'ipotesi colposa, che si verifica quando per leggerezza viene compiuta un'azione lesiva nei confronti dell'avversario ed il caso in cui il fallo viene compiuto in maniera non volontaria e colposa. In quest'ultimo caso l'atleta è esente da responsabilità perché manca la coscienza e volontà della condotta.



- La giurisprudenza ribadisce così l'orientamento dominante secondo cui si ha illecito sportivo quando:
 - si violano le regole tecniche della disciplina sportiva praticata;
 - si viola il rischio consentito;
 - l'uso della forza è spropositato in rapporto al tipo di sport praticato o alla natura della gara (professionistica o amatoriale, amichevole o ufficiale).



Differenze illecito sportivo e illecito penale

- nel diritto penale vale il principio nullum crimen, nulla poena sine lege, il quale costituisce una garanzia di libertà per i cittadini, in quanto assicura che essi non saranno puniti se non nei casi preventivamente fissati dalla legge e che anche in questi casi essi non subiranno restrizioni ai loro diritti all'infuori di quelle che la legge medesima stabilisce.
 - nel diritto sportivo l'illecito sportivo non sempre è tipizzato compiutamente, nel senso che non sempre obbedisce al principio di determinatezza: il dovere di lealtà e correttezza costituisce l'enunciazione di un principio primario e fondamentale, senza ulteriore specificazione e con carattere spesso residuale.
 - tuttavia, nelle carte federali si trovano singole fattispecie di illecito disciplinare ben determinate.
 - la forma di illecito disciplinare più grave è la frode sportiva o illecito sportivo, perché nell'ordinamento sportivo, ovviamente, il bene primario da tutelare è la gara.
-



L. 401 del 13 dicembre 1989 – *Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*
(G.U. n. 249 del 18 dicembre 1989)

- Tale legge si è occupata principalmente di due filoni:
 - Frode in competizioni sportive
 - Previsione dei mezzi di contrasto specifici contro il fenomeno della violenza negli stadi
 - Si introduce la “frode sportiva” come reato statale: la norma intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI e dall’UNIRE, con lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato.
 - Le condotte fraudolente sanzionate dalla norma consistono in accordi di contenuto sinallagmatico tra soggetti esterni alla competizione sportiva e gli stessi atleti, la cui penale responsabilità si concretizza nell’accettazione di denaro, della promessa di denaro o di altra utilità.
-



- E' un delitto a dolo specifico: ci deve essere un *quid pluris*, è richiesto che il soggetto agisca per raggiungere un determinato scopo (alterazione della gara) cui è finalizzata la condotta (versare o promettere denaro o altra utilità) e non solo con un dolo generico relativo alla condotta, cioè senza anche la volontà di commettere quel fatto.
 - Si tratta di un reato a condotta anticipata, nel quale i comportamenti volti a compiere atti o ad utilizzare mezzi diretti all'offesa del bene giuridico protetto (regolarità della competizione sportiva) configurano, già di per sé, la consumazione dell'illecito.
 - E' un illecito comune, nel senso che i soggetti perseguibili non sono solo coloro che appartengono ad una determinata categoria di soggetti, come invece avviene nella configurazione degli illeciti sportivi per i quali vengono sanzionati solo i soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo nazionale.
 - Appare evidente l'analogia con il reato di truffa (640 del c.p.), cui si ricorreva prima dell'emanazione della legge nei casi di alterazione dei concorsi pronostici per il danno provocato agli scommettitori da parte di chi falsava la gara.
-



- E' un reato a forma libera, cioè la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento mentre le modalità di azione sono le più varie, e può trovare applicazione anche sulla base di comportamenti che prescindano da fatti di corruzione (art. 320 c.p.), benché come tale reato la frode sportiva prevede un'estensione della responsabilità anche al soggetto corrotto.
 - Gli “atti fraudolenti volti al medesimo scopo”, di cui all’art. 1, devono pertanto essere intesi ed interpretati solo alla luce delle condotte di corruzione sportiva espressamente descritte nel primo periodo di questa norma.
-



La responsabilità dei dirigenti delle associazioni riconosciute e non e degli organizzatori di eventi sportivi



La Responsabilità

Associazioni Non Riconosciute



Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto.

Associazioni Riconosciute Società di capitali




Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto



La Responsabilità

ART. 1173 C.C

(Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico)





La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

In assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'associazione, l'art. 38 c.c. sancisce che per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono, oltre che il fondo comune, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. E' una ipotesi di responsabilità solidale non assistita dal beneficio di escussione. Il criterio, nonostante la formula di chiara matrice negoziale, si applica anche in caso di obbligazioni ex lege, quali i debiti di imposta. Il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporto è responsabile solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo omesso. Il richiamo all'effettività della ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto alle obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/07).



La Responsabilità del Legale Rappresentante

La responsabilità dell'ente sussiste, ex art. 38 c.c. , anche per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che spendendo la ragione sociale abbiano determinato in concreto l'oggetto sociale a prescindere dalle possibili indicazioni formali (cass.16344/08).

Stante l'assenza di valide forme di pubblicità in ordine alla rappresentanza dell'associazione, opera per i terzi impossibilitati a verificare i poteri rappresentativi della controparte, il principio dell'apparenza. Pertanto delle obbligazioni assunte da un associato di associazione non riconosciuta, anche se sfornito dei relativi poteri ma che abbia speso il nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune che personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.



La Responsabilità del Legale Rappresentante

Alla luce di detto principio è valida la notifica della cartella esattoriale (per conto Enpals volta ad ottenere il pagamento di contributi e sanzioni relative a posizioni lavorative accertate) al legale rappresentante, qualità risultante dall'anagrafe tributaria e non contestata, dell'associazione all'epoca dei fatti cui è riconnesso l'obbligo contributivo (Trib. Genova sez. lavoro 4.3.2009 n. 90).

E' principio consolidato secondo cui " la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza ma all'attività effettivamente svolta e risolvendosi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione ed i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio, non sussidiario, rispetto alla responsabilità dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione solidale è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.



La Responsabilità del Legale Rappresentante

Pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità deve dare prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita “ (cass. 19486-19487/09). Decisione in vertenza relativa all'accertamento Iva di debito di imposta e sanzioni a carico di associazione sportiva con estensione della responsabilità al rappresentante legale dell'epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova circa la concreta attività negoziale.

Chi invoca in giudizio l'adempimento di obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro contratte dall'associazione e per essa dai pretesi rappresentanti, ha l'onere di dimostrare la qualità di tali soggetti e quindi la carica da loro posseduta nonché l'attività negoziale dagli stessi concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione, in modo da configurare in capo a questi soggetti la qualità di datore di lavoro ed accertare in capo agli stessi i relativi obblighi (Cass. sez. lav. n. 4740/2014).



La Responsabilità del Legale Rappresentante

E' logicamente confinante il principio espresso in Cass. n. 977/08: gli effetti di una decisione pronunciata nei confronti dell'associazione non riconosciuta non si spiegano nel patrimonio del legale rappresentante per il solo fatto che la sentenza venne resa nei confronti dell'associazione come rappresentata al momento in cui l'azione fu intrapresa.



La Responsabilità del Legale Rappresentante per sanzioni di carattere fiscale

Nella specie veniva messa in esecuzione, nei confronti del legale rappresentante, la sentenza di condanna dell'associazione non riconosciuta a favore del lavoratore, sul presupposto che la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute si estende anche al rappresentante legale. E' riaffermato il principio secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non incide sul patrimonio del rappresentate; il testo dell'art. 38 c.c. non consente l'applicazione dei principi di responsabilità sussidiaria o solidale che operano nel sistema delle società personali (contronta Cass. 1474 del 2011).



La Responsabilità contrattuale



Inadempimento di un contratto

- Art. 1218 Cod. Civ.: *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*
- Esempi: Corsi organizzati dai gestori di un centro sportivo o partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso, lezioni impartite nell'ambito di corsi organizzati.



La Responsabilità contrattuale

- Il danneggiato deve provare l'obbligazione a carico del debitore e l'inadempimento
- Entro 10 anni



La Responsabilità extracontrattuale

ATIPICITÀ DELL'ILLECITO CIVILE

Art. 2043 Cod. Civ.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Elementi costitutivi del fatto illecito:

- Oggettivi (fatto, danno ingiusto, nesso di causalità)
 - Soggettivi (dolo o colpa per imprudenza, negligenza, imperizia)
-



La Responsabilità extracontrattuale

- Per essere risarcito il danneggiato deve provare:
 1. Fatto storico – evento nesso di causalità fattori attributivi
 2. Entro 5 anni



Responsabilità extracontrattuale diretta

Organi dell'ente



Fatto illecito

Es.: Organizzazione di competizione o manifestazione aperta al pubblico

quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni causati da carenze strutturali dell'impianto stesso.



Responsabilità extracontrattuale indiretta

Danno all'allievo  Condotta colposa dell'istruttore

2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti

la responsabilità dell'istruttore - autore del comportamento dannoso, si propaga al sodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso il danneggiato per il risarcimento responsabilità diretta per il preposto, indiretta per il sodalizio

Nesso di causalità necessaria: illecito agevolato dall'espletamento delle mansioni



Trib. Bari sent. 2546 del 20.11.04

“...l’acquisizione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell’omessa verifica dell’idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defaticamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi.”



Responsabilità dell'istruttore sportivo

Art. 2048 Cod. Civ., comma 2: *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

La presunzione non è applicabile in caso di danno che l'allievo abbia con la sua condotta arrecato a se stesso. In tali casi trova applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c.. La responsabilità va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Giurisprudenza prevalente: Non è sufficiente la prova di non avere potuto impedire il danno ma si deve dimostrare di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo (in special modo in presenza di minorenni) e che l'evento, nonostante le misure adottate, non era evitabile. E' un caso di responsabilità diretta del precettore.



Responsabilità dell'istruttore sportivo

- La responsabilità presuppone il compimento di un illecito da parte dell'allievo capace di intendere e volere (non coincide con la maggiore età).
- Si presuppone la violazione del dovere di sorveglianza e vigilanza.
- Il fondamento della responsabilità dell'istruttore prevista dall'art. 2048 c.c. si ravvisa nella cd. culpa in vigilando che è presunzione fino a prova contraria per agevolare il danneggiato



Prova liberatoria

“non avere potuto impedire il fatto”:

- Diligente vigilanza
- Avere adottato le misure organizzative e disciplinari per prevenire il fatto
- Inevitabilità dell’evento nonostante le misure adottate



Cass. 21.02.2003 n. 2657

“Per superare la presunzione di responsabilità che ex articolo 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo e repressivo ma è necessario anche dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.”



Corte d'Appello di Milano Sez. IV n. 2504 del 18.09.2008

“L’obbligo di vigilanza gravante sul precettore (va inteso) in senso relativo, vale a dire commisurato alla prevedibilità di quanto può accadere e tale pertanto da non richiedere l’adozione di tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare l’evento pregiudizievole, ma solo di quelle necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto.

.....il precettore è tenuto a provare che l’evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze per la sua imprevedibilità e repentinità non era evitabile..... è pacifico come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il dovere in parola va rapportato all’età e al grado di maturità dell’allievo, dovendo ridursi gradatamente in relazione al progredire dell’una e dell’altro, ed inoltre va pure commisurato all’indole del minore, al suo carattere, all’ambiente in cui vive.



Trib. di Milano 28/09/1995

- Responsabilità dell'istruttore e del gestore della palestra, per l'incidente incorso ad un allievo durante l'esecuzione di un esercizio ginnico di inutile pericolosità, richiesto dall'istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]

- Istruttore deve sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare che subiscano lesioni.



Responsabilità dell'Istruttore sportivo

I corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età, dotate ciascuna di una propria diversa preparazione psicofisica, è necessario che l'istruttore sia in grado di valutare preventivamente non solo l'utilità in assoluto di un esercizio, ma anche la concreta idoneità di ogni allievo ad affrontarlo senza correre inutili rischi.



Assicurazione

È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute, stipulare valide coperture assicurative (polizza di responsabilità civile verso i terzi) poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.



Responsabilità per strutture e attrezzature utilizzate

La responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 è configurabile in capo a colui che abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa stessa che comporti il potere di intervento sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi.

La presunzione a carico del custode è superata quando si da prova del caso fortuito.



Responsabilità per cose in custodia

TRIBUNALE DI CUNEO 14.1.2009

Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista , o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l'eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree (zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità.

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e pertanto occorre esaminare se la situazione di oggettivo pericolo costituisce insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ovvero se può essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, il quale in tale ipotesi, quanto meno concorre alla produzione dell'evento a titolo di colpa (Cass. 25772/09)



Responsabilità per cose in custodia

TRIBUNALE BOLZANO 21.5.2007

Sia la ricostruzione della responsabilità contrattuale del gestore della pista da sci sulla scorta del contratto atipico di skipass sia di quella extracontrattuale ex art. 2051 onerano il gestore della prova liberatoria.

La responsabilità per cose in custodia è esclusa ricorrendo il caso fortuito che può essere costituito dal fatto del danneggiato o del terzo ovvero un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso causale e deve presentare i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (ex multis cass. 4279/08)

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua interazione con la realtà circostante di talchè una situazione “oggettivamente pericolosa” può essere aggirata con l'adozione di normali cautele e quindi non costituire insidia insuperabile .



C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

CASS. CIV. N. 444672014

“ la responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. essendo fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno prescinde dall'accertamento colposo dell'attività o del comportamento del custode “



C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

CASS. CIV. N. 4279/2008

“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione. Chi agisce per il riconoscimento del danno deve provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale.



C. Cass. Sezione III 17.01.08 n. 858

“Il gestore di una palestra è da configurarsi come custode della struttura e dei relativi attrezzi che possono presentare pericolo per chi li usa o ne viene in contatto esercitando su di essi un potere di fatto che ne impone l’obbligo di vigilanza”

Il gestore è stato condannato al risarcimento del danno in favore di un cliente che si era infortunato cadendo da una cyclette di cui era stata accertata la difettosità



Responsabilità per cose in custodia



COSE DEL CLIENTE

- Cose introdotte – risarcimento Limitato al valore di quanto sottratto, distrutto o danneggiato fino all'equivalente di 100 volte il valore della prestazione
- Cose consegnate o che l'albergatore aveva l'obbligo di accettare - riconsegna in forma specifica o risarcimento integrale



Responsabilità per cose in custodia

- L' Art. 1786 Cod. Civ. estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari e simili la responsabilità dell'albergatore per le cose portate e consegnate in albergo.
- Circoli sportivi = Esercizi simili ➡ Intralcio nel godimento del servizio
- Responsabilità del gestore solo in caso di consegna con finalità di custodia.
- Cass. 15490/2008 "affinchè sorga la responsabilità del depositario non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla ma è sufficiente la mera consegna di essa, (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo) non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto.



Responsabilità per cose in custodia

- Cass. 1537/2007 “per affermare la responsabilità illimitata dell'albergatore o dei soggetti ad esso equiparati, si deve accertare se il cliente indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi nel qual caso la responsabilità è quella limitata.”
 - Cass. 5837/2007 “l'offerta della prestazione di parcheggio cui segue l'accettazione ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia. Peraltro, la eventuale clausola di esclusione di responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio è inefficace, qualora non sia stata approvata specificatamente per iscritto.”
-



Dichiarazione di esonero da responsabilità

- L'art. 1229 Cod. Civ. (applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) sancisce la nullità di simili clausole in caso di responsabilità per dolo o colpa grave o in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs 86/2001 n. 231

Il decreto disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e società ed associazioni prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di unità organizzativa nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente;
- da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' esclusa la responsabilità dell'ente se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs 86/2001 n. 231

L'ente non risponde se, in caso di reato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione, dimostra di avere “adottato ed efficacemente attuato” un modello di organizzazione e controllo per prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi, che il compito di vigilanza sull'attuazione del modello era affidato ad un organismo dotato di autonomia e che non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza, che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello (art. 6).



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs 86/2001 n. 231

In caso di reato commesso da persone sottoposte a vigilanza e direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile da inosservanza de doveri di vigilanza o direzione. La responsabilità è esclusa se l'ente prova di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione , gestione e controllo efficace per la prevenzione dei reati della specie di quelli verificatisi. (art. 7)

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere sono quelli espressamente indicati dal legislatore. Oltre ai reati di natura colposa (omicidio, lesioni) connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la generalità riguarda reati di natura dolosa tra cui: reati contro la P. A. (corruzione, truffe per ottenere finanziamenti , reati societari (false comunicazioni), reati di riciclaggio, ricettazione, delitti informatici (accesso abusivo a sistemi), delitti contro l'industria ed il commercio (vendita di prodotti con segni mendaci)



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs 86/2001 n. 231

Le sanzioni sono: pecuniaria, interdittiva (interdizione dall'esercizio dell'attività , revoca o sospensione delle autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrarre con la P.A. esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi) la confisca del profitto tratto da reato, la pubblicazione della sentenza (art. 9)



Responsabilità Amministrativa degli Enti: D.Lgs 86/2001 n. 231

SEGNALAZIONE GARANTE PRIVACY 10.12.2009

sull'opportunità che sia valutata l'adozione di apposite disposizioni volte ad individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato tramite i sistemi di segnalazione degli illeciti commessi; valutare se la disciplina debba essere estesa ad ogni tipo di organizzazione aziendale o limitatamente alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati; individuare fra i soggetti operanti quali possono assumere la qualità di "segnalati"; individuare le finalità che si intendono perseguire e le fattispecie oggetto di possibile denuncia da parte dei segnalanti; definire la portata del diritto di accesso da parte del segnalato in ordine ai dati identificativi dell'autore della segnalazione; stabilire l'ammissibilità di segnalazioni anonime.



Altre forme di responsabilità

Responsabilità Penale



Reato

Responsabilità Sportiva



Violazioni delle norme
dell'ordinamento sportivo



Responsabilità Penale Omissiva

(CASS. SEZ. IV PENALE, SENT. 14/12/2005 N° 4462)

Fatto: morte di un utente avvenuta in una piscina sprovvista di personale di sorveglianza.

Il gestore di un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 Cod. Pen. e, pertanto, è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza degli utilizzatori della struttura medesima al fine di tutelarne l'incolumità fisica e di evitare il superamento del limite del rischio tipico, correlato alla normale pratica sportiva. I Regolamenti FIN hanno valore di norme di comune prudenza.



Il proprietario dell'impianto sportivo

E' titolare del diritto di proprietà del bene – impianto sportivo la cui disponibilità può trasferire in capo ad un terzo gestore.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina salvo che provi che questa non è dovuta ad un difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.)

Quindi a carico del proprietario è obbligo di manutenzione e di vigilanza per evitare danni conseguenti a disgregazione degli elementi strutturali della costruzione e degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.

Trattasi di una responsabilità per colpa presunta.



La dissociazione tra la proprietà dell'impianto sportivo e gestione del bene

E' frequente trasferire il bene – impianto, a soggetto che acquisisce la disponibilità ed il controllo dell'impianto ed esercita un potere di fatto sulla struttura sportiva.

L'ente locale proprietario conserva la disponibilità giuridica del bene e quindi resta custode di tutto quanto non passa nella disponibilità del gestore sportivo ovvero le strutture murarie, gli impianti in essa conglobati e sui quali il gestore non può intervenire; è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, salvo eventuale rivalsa nel rapporto interno contro il conduttore.



Il rapporto tra la proprietà del bene ed il soggetto gestore

Il rapporto tra proprietà e gestore è regolato dal contratto tra le parti o dalla convenzione in forza della quale l'ente pubblico trasferisce la gestione del bene. Ribadisce la Cassazione (sent, n. 1735 / 2011) che, *stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, è onere del conduttore verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'esercizio dell'attività ed al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili per la legittima utilizzazione del bene locato.*

Ciò significa che, in linea di principio, non è onere del locatore conseguire le autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario, e ciò anche se il diniego sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato.



Il rapporto tra la proprietà del bene ed il soggetto gestore

La destinazione particolare dell'immobile tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o quale contenuto dell'obbligo del locatore di pacifico godimento del bene locato solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione non essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità del bene da parte del conduttore. E' necessario infatti che le parti deducano in condizione o che prevedano quale obbligazione del locatore tanto la possibilità che all'immobile siano apportate quelle modifiche necessarie per l'effettivo svolgimento dell'attività prevista quanto che siano presenti quelle condizioni funzionali al rilascio delle licenze.



L'azione sostitutiva verso il committente dell'appalto

ART. 1655 - NOZIONE

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.



L'azione sostitutiva verso il committente dell'appalto

ART. 1676

DIRITTI DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

L'ipotesi ricorrente è la domanda del prestatore di lavoro, collaboratore o dipendente del gestore dell'impianto, nei confronti del proprietario della struttura per il pagamento di quanto dovuto dal gestore secondo la formulazione di cui all'art. 1676.

Innanzitutto, quando anche fosse pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore ed il gestore dell'impianto, resterebbe da dimostrare la sussistenza nella fattispecie di un appalto.



L'azione sostitutiva verso il committente dell'appalto

ART. 1676

DIRITTI DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE

Nel caso fossero integrati entrambi gli elementi postulati per l'applicazione della norma il dipendente del gestore può agire direttamente nei confronti dell'appaltatore solidalmente responsabile con il gestore per il pagamento del dovuto *fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore ex art. 1676 c.c. e comprese le quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.*



Il gestore dell'impianto sportivo

E' titolare di una posizione di garanzia.

Ha l'obbligo di controllare sull'adeguatezza della struttura e sulla sua funzionalità ad ospitare gli eventi di pratica sportiva.

La condotta del gestore produttiva di danno rileva sia sotto il profilo civile che penale.

La responsabilità civile è di natura contrattuale che extracontrattuale.

Nel primo caso ricorre qualora il gestore assume l'obbligazione contrattuale di assicurare lo svolgimento dell'evento e la fruizione da parte degli spettatori.

E' ricorrente l'apprezzamento di responsabilità extracontrattuale riconnessa al principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c. e con riferimento alle ipotesi speciali (*art. 2049 c.c. , art. 2050 c.c. art. 2051c.c.*)



La responsabilità dei padroni e committenti

Ex art. 2049 C.C.

E' la responsabilità indiretta per l'illecito commesso dal preposto del gestore nell'esercizio delle incombenze affidate, responsabilità che postula: il rapporto di preposizione; il fatto illecito del preposto, la connessione tra incombenze e danno.

Quanto al primo dei presupposti indicati (rapporto di preposizione) va chiarito che non è necessario un rapporto di lavoro, essendo sufficiente un rapporto effettuale che leghi i due soggetti dei quali l'uno (il preposto) espliciti una attività svolta per conto dell'altro (il gestore) e sotto il suo potere.

Quanto al legame tra le mansioni affidate e l'evento, non è richiesta la prova di un nesso di causalità risultando sufficiente l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria nel senso che l'incombenza svolta sia determinativa di una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.



La presunzione di responsabilità (Ipotesi ex art. 2049 C.C.)

La responsabilità del padrone e committente essendo fondata sull'esistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito con le fra le mansioni è insensibile alla prova della mancanza di colpa del datore e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso (Cass. 5957/2000).

La presunzione di responsabilità è superabile con la dimostrazione dell'assenza di colpa del preposto, o dell'assenza del rapporto di preposizione ovvero che l'azione del commesso produttiva di danno era diretta la perseguimento di finalità proprie del preposto, o con la dimostrazione che il danno non è conseguenza dell'attività del preposto. In sostanza occorre negare la ricorrenza di almeno uno dei presupposti fondativi della responsabilità indiretta del padrone e committente.



Responsabilità da esercizio di attività pericolosa

Ex art. 2050 C.C.

L'esercente un'attività pericolosa è *tenuto al risarcimento (del danno cagionato) se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*

L'elencazione delle attività qualificate come pericolose dalle leggi di pubblica sicurezza e da leggi speciali non è esaustiva; si intende per attività pericolosa rilevante ai sensi di cui all'art. 2050 c.c. quella che per sua natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comporta la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la sua spiccata potenzialità offensiva (ex multis cass. 10300/2007).



Il giudizio di pericolosità

Se il pericolo non è intrinseco all'attività o a mezzi adoperati, ma deriva occasionalmente dalla negligente modalità del suo esercizio, l'attività non va qualificata come pericolosa.

In linea generale il giudizio sulla pericolosità dell'attività, “quando non è riconducibile ad una valutazione del legislatore, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, la cui valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. (ex plurimis, Cass., 30 agosto 1995, n. 9205; 27 luglio 1990, n. 7571; 11 luglio 1969, n. 2555).



Esemplificazioni

Sulla base del principio consolidato, la Corte di cassazione ha negato pericolosità all'attività ginnica prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolge mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari (Cass. 8095/2006, cfr. Cass. 20359/2005). L'attività di pratica del golf è un'attività sportiva "normalmente innocua" che diventa pericolosa per la condotta di chi la esercita, diversamente da altre pratiche sportive, in cui la pericolosità è in sé, qualora prevedano lo scontro fisico tra i contendenti o l'utilizzo di strutture con potenziale offensivo (Trib. Ivrea 14-05-2010). La comparazione effettuata nella pronuncia è tra il golf ed il pugilato, lo sci, l'alpinismo ed il karaté dove è pregnante ed essenziale l'impiego della forza fisica contro l'altro contendente ed il rapporto con asperità naturali ed incontrollabili (alpinismo), in ogni caso elementi imprescindibili dell'attività che rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 2220/2000).



Esemplificazioni

E' valutabile come pericolosa l'attività del bob, tenuto conto della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essa comporta (Cass. 3528/2009). Non costituisce attività pericolosa il gioco del calcetto stante le concrete modalità di svolgimento (Cass. 7175/2010, Trib. Bologna 230472010; Cass. 1197/2007).

Il gioco acquatico dello scivolo costituisce un'attività intrinsecamente pericolosa (Trib. Roma Sez. XIII, 11-10-2010); conseguentemente è considerato esercente di attività pericolosa il gestore di un impianto di scivolo veloce in sottostante piscina (Cass. n. 2007/5839, cfr. Cass. n. 6012/2007)). E' attività pericolosa l'attività venatoria (Cass. 12109/2003, cfr. Cass. 5222/1977) in considerazione della sua elevata potenzialità offensiva riconducibile all'impiego di armi per il suo pratico svolgimento.



Esemplificazioni

La pericolosità dell'equitazione è per categorie applicative secondo le pronunce del Giudice di legittimità. L'attività di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico sotto la direzione e vigilanza di un istruttore e con cavalli addestrati, “ in linea di principio non è annoverabile tra le attività pericolose (Cass. 16637/2008).

“L'attività di equitazione deve essere annoverata tra le attività pericolose di cui 2050 c.c. a seguito dell'accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto idonee a rendere obiettivamente pericoloso il suo svolgimento” (Cass. 22946/2010). Si tratterebbe quindi di “pericolosità” derivata dalle circostanze e dalle situazioni in cui l'attività si svolge e che quindi si estende all'attività di organizzazione e gestione dell'impianto in cui lo sport si svolge.



Esemplificazioni

E' orientamento consolidato quello che attribuisce al gestore del maneggio la responsabilità ex art. 2050 c.c. nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti, “del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero ad allievi giovanissimi (Cass. nn. 12307 /1998, 11861 / 1998, 1380 / 1994). L'attività del gestore di ippodromo può qualificarsi pericolosa solo in alcuni suoi particolari aspetti (organizzazione di corse e competizioni sportive, di ippica e salto ad ostacoli, di scuole di equitazione, ecc) (Cass. 2482/2009).

La gestione di impianto sciistico costituisce di per sé attività pericolosa perché da essa possono scaturire conseguenze pregiudizievoli “a carico degli sciatori e dei terzi estranei siti ai bordi o ai margini della pista” (Trib. Campobasso, 03-11-2009). Nel caso specifico il fatto storico dedotto in lite, era costituito da un violento investimento ad opera di un bob con due persone a bordo.



Prova Liberatoria (Ipotesi ex art. 2050 C.C.)

Colui che invoca l'applicazione del regime di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 2050 c.c., non deve limitarsi alla semplice deduzione ma deve allegare fatti e circostanze che inglobino i presupposti di applicabilità della norma. E' presupposto per l'applicazione della presunzione di responsabilità che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato.

Il soggetto che subisce l'azione può vincere la presunzione di responsabilità fornendo prova rigorosa di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; inutile sarebbe la prova di essere personalmente incolpevole. Non è sufficiente la prova negativa di non essere incorso in violazioni di norma di legge o di comune prudenza, ma dovrà conferirsi prova positiva delle misure e predisposizioni adottate che, in rapporto al tipo di attività, siano oggettivamente idonee ad impedire l'evento.



Caso fortuito (Ipotesi ex art. 2050 C.C.)

Il limite della responsabilità ex art. 2050 c.c. risiede in un fattore esterno, il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento del danneggiato che operi nell'ambito del rapporto di causalità materiale rendendo irrilevante l'operato dell'esercente l'attività pericolosa. Pertanto deve trattarsi di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività pericolosa ed l'evento e non solo di fattore concorrente alla produzione del danno ma privo di efficacia causativa esclusiva.



Responsabilità per cose in custodia

Ex art. 2051

E' custode colui che ha l'effettivo, attuale potere fisico sulla cosa, un governo o un uso della cosa stessa cui sia collegato il dovere di badare a che essa per sua natura o per particolari contingenze non derivi pregiudizio ad altri.

Il gestore dell'impianto ha l'effettiva padronanza e disponibilità della struttura.

Colui che ha in custodia una cosa risponde del danno originato da essa, salva la prova del caso fortuito. I presupposti di tale responsabilità sono: la derivazione del danno dalla cosa, la mancanza del caso fortuito, la custodia quale potestà di fatto sulla cosa.



Danno da cose in custodia

E' pacificamente escluso che la cosa debba presentare il requisito dell'intrinseca pericolosità, considerato che anche le cose normalmente innocue possono essere fonte di danno.

E' necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.



Prova Liberatoria (Ipotesi ex art. 2050 C.C.)

La responsabilità da cose in custodia non esige un comportamento negligente; il custode è esonerato da responsabilità solo se prova il caso fortuito. La prova del caso fortuito consiste nella dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, per cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi straordinari.

Il fatto colposo del danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode. Questi deve provare che “ il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, dal custode non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione” (Cass. 20943/2009).



La responsabilità dell'organizzatore non gestore

E' il soggetto che organizza e realizza eventi in struttura gestita da altri.

Può incorrere in responsabilità di natura aquiliana nonché di natura contrattuale qualora si sia obbligato a realizzare l'evento e ad assicurare l'ingresso agli spettatori.

Come per giurisprudenza consolidata, in occasione di eventi sportivi, l'organizzatore della manifestazione è obbligato in solido, o in via alternativa, con il gestore dell'impianto all'adozione di misure idonee a garantire il sicuro svolgimento dell'evento.



La responsabilità dell'organizzatore non gestore

L'organizzatore è tenuto ad adottare le regole di prudenza e cautela ed espletare i servizi di sorveglianza e manutenzione necessari a salvaguardia dell'incolumità di tutti coloro che partecipano all'evento, in qualità di spettatori, operatori o atleti (Cass. 1564/97; Trib. Torino 14/12/2000).

E' configurabile a carico dell'organizzatore l'ipotesi di responsabilità aggravata con posizione speculare a quella del gestore di impianto.



Giudizio sulla pericolosità

L'organizzazione di una gara sportiva o di una manifestazione sportiva non può essere considerata astrattamente attività pericolosa qualora manchi una specifica disposizione normativa che conferisca tale qualifica ma solo in considerazione delle lesioni subite dagli atleti. In tal caso spetta al giudice l'apprezzamento circa la natura in concreto dell'attività.

In tema di gare sportive non è possibile predicare in astratto che organizzarle costituisca sempre o mai esercizio di attività pericolosa dovendo nel caso apprezzare la potenzialità offensiva dell'attività stessa.



Ipotesi applicativa

La gara di sci non rientra nel novero delle attività pericolose per disposizione di legge, quindi non è possibile predicare in astratto che organizzarla costituisca sempre o mai esercizio di attività pericolosa; il relativo giudizio deve seguire all'accertamento in ordine alla potenzialità lesiva dell'attività organizzata (Cass. 2220/2000).

L'organizzazione di una gara di bob è, secondo esperienza, connotata da una elevata possibilità di conseguenze dannose (Cass. 3528/2009) pertanto costituisce attività pericolosa.



Ipotesi applicativa

E' proprio questa peculiarità che impone l'adozione di misure e cautele idonee a non aumentare la potenzialità offensiva.

Qualora quindi l'evento lesivo si produca in seguito all'esercizio di attività ritenuta "astrattamente pericolosa" secondo il canone dell'esperienza, la dichiarazione di responsabilità aggravata dovrà conseguire all'accertamento ed alla valutazione delle concrete circostanze di fatto in cui l'attività si è svolta; in sostanza si dovrà accertare se la pericolosità sussiste in concreto anche in ragione dei rimedi apprestati dall'organizzatore.



Algoritmo di mauerer, certificati medici e defibrillatori



Algoritmo di Maurer: sarà necessario conoscerlo

ACCORDO STATO – REGIONI DEL 5 AGOSTO 2014

“Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate»

Approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione G. R. n. 609 del 25.05.2015



Algoritmo di Maurer: sarà necessario conoscerlo

- Obbligo di informare e/o di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti autorità – Questore
- Necessità di garantire a tutti i soggetti presenti livelli di assistenza sanitaria non inferiori a quelli che vengono assicurati alle popolazioni nelle situazioni ordinarie
- Onere dell'organizzazione preventiva a carico dell'organizzatore



Algoritmo di Maurer: sarà necessario conoscerlo

Gli eventi e/o manifestazioni che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi ... devono essere classificati in relazione al livello di rischio ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sulla base delle seguenti variabili:

1. Tipologia dell'evento
2. Caratteristiche del luogo
3. Affluenza di pubblico

L'identificazione del livello di rischio può essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi previsti dalla tabella



Algoritmo di Maurer: sarà necessario conoscerlo

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive occorre considerare soltanto gli aspetti relativi agli spettatori in quanto gli atleti in generale dispongono di apparati di sicurezza dedicati

Il piano di soccorso dovrà essere articolato attraverso:

- Analisi di rischio dei fattori propri dell'evento
- Analisi delle variabili legate all'evento (es. numero dei partecipanti)
- Quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio
- Individuazione delle problematiche logistico/organizzative



Algoritmo di Maurer: sarà necessario conoscerlo

Per gli eventi con livello di rischio molto basso o basso sarà necessario dare comunicazione dell'evento al servizio di emergenza territoriale 118 entro gg. 15 prima dell'inizio, con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Ritenendosi (ma il dato andrà ovviamente verificato sulla base dell'algoritmo in oggetto) che la quasi totalità delle nostre manifestazioni sportive rientrerà tra quelle di rischio molto basso, l'unico adempimento richiesto appare essere la comunicazione al servizio di emergenza territoriale



Il Decreto Ministeriale 24.04.2013

Decreto Balduzzi

L'art. 7 comma 11 d.l. n. 158 / 012 convertito con L. n. 189/2012 prevede; *al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*

In attuazione dell'art. 7 comma 11 è emanato il decreto ministeriale in oggetto che all'art. 5 3 comma prevedeva l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale e detta *linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (art. 5).*



L'obbligo di dotazione di defibrillatori

Va posto l'accento sul richiamo alle *linee guida*. Queste che costituiscono delle raccomandazioni di comportamento, come criteri di valutazione della condotta colposa. Il decreto non prevede sanzioni

Ciò non significa che il rispetto delle raccomandazioni è ragione sufficiente per l'esonero da responsabilità, ben potendo ritenersi che il comportamento tenuto non è esaustivo o sufficiente per esentare da responsabilità potendo essendo riscontrata la sopravvivenza di profili di ulteriore negligenza. Né, d'altra parte il discostarsi dalle linee guida è automaticamente prova della condotta colposa e quindi circostanza sufficiente per pervenire all'affermazione di responsabilità. Si consideri l'ipotesi di evento che, quanto al suo accadimento, prescinde dall'osservanza delle linee guida dettate. Le linee guida hanno un valore di direttiva per " l'adempimento diligente " ed orientativo del giudizio. L'ingresso delle linee guida determina un ridimensionamento dei margini di discrezionalità nell'accertamento dell'imperizia.

Il testo normativo in cui è collocato il *comando cautelare* di dotarsi del defibrillatore costituisce fonte di completamento della fattispecie colposa sottratta agli spazi di discrezionalità nel giudizio.



Operatività dell'obbligo

L'accertamento di un danno alla vita ed alla integrità fisica addebitabile alla insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza e di salvaguardia in violazione di un obbligo di legge, costituisce implicita valutazione della ricorrenza dei presupposti astrattamente contemplati per la fattispecie penale di lesioni e rilevanti ai fini della qualificazione della condotta *conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso* o in danno ad altri *in quanto lesiva di interessi giuridicamente tutelati in quanto presi in considerazione da qualche norma di protezione anche a fini diversi da quelli risarcitori* (Cass. sez. un. n. 500/99; cfr. cass. n. 21850/2007).



Defibrillatore. Quando entra in vigore?

Art. 5 comma 5 Decreto 24/04/2013
in G.U. n. 169 del 20/07/2013
Aggiornato con decreto 11/01/2016
Aggiornato con decreto 19/07/2016

“Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 40 mesi e 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”

1 Dicembre 2016: sarà il momento giusto?



Defibrillatore: anche per chi non è società sportiva?

LINEE GUIDA: ARTICOLO 3

“Fermo restando l’obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l’opportunità di dotare, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l’attività cardiovascolare.....”



Defibrillatore. Chi può non averlo?

ARTICOLO 5 COMMA 3

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.



Defibrillatore. Chi può non averlo?

CIRCOLARE CONI 10.06.2016

In materia di certificazioni sanitarie fa rientrare tra gli sports che non comportano impegno fisico anche il bowling, il curling, lo stock sport e i giochi e sport tradizionali. Si ritiene, pertanto, che anche queste discipline possono ritenersi esente da defibrillatore rientrando tra gli sport assimilabili all'elenco.

Per ulteriori discipline sarà necessario richiedere preventiva attestazione da parte dei medici federali

Problema del circolo golf dotato di piscina e palestra. Sussiste l'obbligo del defibrillatore



Defibrillatore: manutenzione

ARTICOLO 5 COMMA 6

6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Le federazioni lo hanno previsto come condizione di omologa dell'impianto



Defibrillatore: dove metterlo

«... In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento - con il relativo personale addestrato all'utilizzo....»

PROBLEMI

1. In Italia manca una definizione legislativa di impianto sportivo
 2. Manifestazioni outdoor es. orienteering
-



Defibrillatore: cosa fare

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.



Defibrillatore: informazioni

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.



Defibrillatore: informazioni

4.4. INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).



Defibrillatore: responsabilità

L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.



Certificato medico – L. 28/12/1950 n. 1055 art. 3

“chiunque intenda esercitare ... una attività sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l’idoneità fisica specifica allo sport che intende praticare” e che “tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l’ammissione alle prove relative, ancorché non rivestenti carattere agonistico”.



Certificato medico – L. 26/10/1971 n. 1099 art. 2

“la tutela sanitaria si esplica mediante l’accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico dell’idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico sportive”, rimandando, per la specifica regolamentazione, ai decreti applicativi (da emanarsi entro 6 mesi) e ponendo in capo alle Regioni il compito della tutela della salute



Certificato medico – L. 26/10/1971 n. 1099 art. 2

I contravventori puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000

Sanzione mai vista applicare.



Certificato medico – D.M. 18/02/1982

In detto decreto venne sancito che l' idoneità alla pratica sportiva agonistica dovesse essere accertata in via preventiva e preesistere anche alla richiesta di tesseramento. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva venne demandata alle Federazioni ed agli Enti riconosciuti dal CONI. La norma specificava, altresì, che dovessero sottoporsi a detti controlli anche i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali. Va precisato che tale disciplina è, ad oggi, immutata



Certificato medico - Cassazione, Sent. n. 15394/2011

In sede penale il Presidente dell'associazione per cui il soggetto (deceduto) era tesserato ed il Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente di Promozionale Sportiva vengono condannati per omicidio colposo.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condannato la Direzione Nazionale dell'EPS al risarcimento, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore degli eredi del defunto per la complessiva somma di € 270.436,32 oltre interessi legali confermando che la mancata predisposizione da parte dell'Ente organizzatore di un regolamento per un torneo calcistico a carattere agonistico che prevedesse l'obbligo di visita medica comporta il sorgere della responsabilità ex art.2049 con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni.



Certificato medico – D.M. 18/02/1982

ARTICOLO 5

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.



Certificato medico – D.M. 18/02/1982

Detta norme a tutela della salute della pratica sportiva non agonistica e, pertanto, non rientrante nell'ambito di applicazione del decreto del 1982. L'obbligo di previo controllo sanitario venne posto, con periodicità annuale, a carico delle seguenti categorie di soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
 - c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
-



Certificato medico

In termini di mera obbligatorietà a termini di legge, le attività motorie poste in essere da soggetti non riconosciuti ai fini sportivi dal CONI non presentavano - sino all'approvazione della novella del 2012 - l'obbligo dell'acquisizione preventiva della certificazione medica.

Sul punto, anche recentemente (circolare prot. 283305 del 20.04.2016) la Regione Emilia Romagna ha ribadito che per le attività che: “non siano organizzate” da società e associazioni sportive dilettantistiche “non devono essere sottoposte a certificazione medica preventiva”.



Certificato medico

Va subito precisato che alcune soluzioni viste praticare in sostituzione della richiesta di certificato appaiono illegittime o addirittura infondate quali, ad esempio, l'autocertificazione richiesta in luogo della certificazione di buona salute redatta dal medico - sebbene tale documento non rientri in quelli tassativamente previsti dalle disposizioni in materia di certificazioni sostitutive - oppure la liberatoria fatta firmare ai frequentatori quale dichiarazione di esonero da responsabilità da parte dei gestori, ignorando che il diritto sul proprio corpo è disciplinato dall'art. 5 c.c., norma, quest'ultima, che vieta gli atti di disposizione quando importino una permanente diminuzione della propria integrità fisica.



Certificato medico

Art. 7 co. 11 D.L. 158/12 conv. L. 189/12

“al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica”.



Certificato medico - Decreto Balduzzi D.M. 24/04/13

L'art. 2 ha disposto che “ai fini del suddetto decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, individuale o collettiva, non occasionale, praticata da soggetti non tesserati ad organizzazioni sportive riconosciute dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, anche se svolta in proprio, senza rapporti con organizzazioni o soggetti terzi e che non sia regolamentata da organismi sportivi”. Anche per detto tipo di attività, pur con qualche eccezione (attività occasionale, svolta in forma autonoma o a ridotto impegno cardiovascolare), aveva imposto l'obbligo di sottoporsi a controlli medici periodici e variabili secondo parametri e criteri indicati in un allegato al decreto.



Certificato medico - Decreto Balduzzi D.M. 24/04/13

Detto nuovo obbligo è stato, però, abrogato subito dopo la sua entrata in vigore (soli 15 giorni di vigenza dal 5 al 20 agosto 2013) con un emendamento approvato in sede di conversione del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013). L’art. 42-bis ha disposto la soppressione dell’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dal Decreto Balduzzi e dalle correlate disposizioni recate dal D.M. 24/04/2013. La norma ha previsto, altresì, che “rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica” e che “sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'ECG”.



Certificato medico - Decreto Balduzzi D.M. 24/04/13

Non è stato però modificato l'art. 4 del D.M. 24/04/2013 relativo alla partecipazione di non tesserati a FSN, DSA ed EPS a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare. La vigenza della norma è stata confermata anche dal Ministero della Salute in una nota dell'Ufficio Legislativo dell'11 settembre scorso in risposta ad un quesito posto dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia.

La norma in questione cita, a titolo di esempio, manifestazioni podistiche di oltre 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto e di sci di fondo ma è assai arduo dire con precisione quali possano essere le "altre tipologie analoghe" cui fa riferimento il legislatore per le quali viene richiesto uno specifico certificato con esami annessi.



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

Preannunciata da due circolari del Ministero della Salute del 16.06.2015 e 28.10.2015, il CONI ha ottemperato, con una propria circolare, alla richiesta di definire, i confini dell'attività sportiva non agonistica all'interno dell'ordinamento sportivo ai fini degli obblighi sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Si conferma, in premessa, che nulla cambia per le attività a carattere agonistico (ai sensi del D.M. 18/02/1982). Queste rimarranno soggette alla certificazione sanitaria che preveda l'idoneità specifica alla pratica di una determinata disciplina sportiva.

In riferimento, invece, alla pratica non agonistica, il CONI ha effettuato una distinzione tra 3 tipologie di tesseramento.



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
Vige l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico
(come definito ed individuato da ultimo con Linee Guida
Min. Salute 8/08/2014), per tutti i tesserati in Italia che
svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da
questo riconosciuti (Federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva)
ritenuta a carattere non agonistico fatta eccezione per
quanto previsto sub b).



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Non sussiste obbligo di certificazione (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Vengono elencati una serie di sport (elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori). Tale elenco non è comunque da intendersi a titolo esaustivo perché la circolare prevede che non vige obbligo di certificazione per tutte quelle ulteriori attività "il cui impegno fisico sia minimo".



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)
Rientrano in tale tipologia di tesseramento tutti i tesserati dichiarati “non praticanti” da FSN, DSA ed EPS. Tale specifica qualifica dovrà risultare già all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria all’uopo istituita.

Questa è la categoria in assoluto più oscura. In via preliminare si pone una domanda: il tesserato “che non svolge alcuna attività sportiva” per quale motivo dovrebbe tesserarsi? Le Federazioni dovranno prevedere tesseramenti differenziati al fine di evitare che i non praticanti poi, alla fine “praticino” a scapito della Federazione stessa?



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016 CRITICITÀ

Il primo dubbio che ci si pone, sotto il profilo strettamente giuridico è se possa, una circolare amministrativa “derogare” ad un obbligo previsto da una legge dello Stato (art. 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 08.11.2012 n. 189) in materia di certificazione sanitaria e che, pertanto, in caso di incidente derivante da tale attività, la società sportiva organizzatrice possa effettivamente dichiararsi esente da responsabilità non avendo richiesto il certificato sulla base della circolare Coni in commento.



Certificato medico - Circolare CONI 10/06/2016

Criticità

Una osservazione di carattere più generale che coinvolge la disposizione di cui all'art. 2050 del codice civile. La norma disciplina la responsabilità per "attività pericolosa" (si ricorda che per la giurisprudenza, ad esempio, costituiscono attività pericolose quelle del tiro, qui esentate dal certificato – vedi tra tutte C. Cass. 28.09.1964 n. 2242, C. Cass. 30.11.1977 n. 5222) per le quali chi cagiona un danno ad altri "è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". La circostanza che, in questo caso, non sia stato richiesto un certificato preventivo siamo sicuri non produca comunque una responsabilità del gestore della linea di tiro che non chieda il certificato sulla base di un documento di natura amministrativa?



Certificato medico - Considerazioni finali

In tutti quei casi in cui si possa dimostrare che il possesso preventivo del certificato avrebbe evitato l'evento o comunque ridotto le conseguenze del danno ingiusto (ad esempio per la circostanza che l'evento sia stato causato dall'esistenza di patologie pregresse aggravate dallo sforzo fisico) oppure, nel caso dello svolgimento della c.d. "attività pericolosa" o ad "elevato impegno cardiovascolare" in cui spetta all'organizzatore dell'attività il dover provare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare eventi lesivi, la circostanza che si possegga o meno il certificato medico, appare decisiva al fine di valutare la sussistenza e l'entità della responsabilità del soggetto gestore.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Privacy



Codice della Privacy

Nel 1996 la legge n. 675 regolamentò la tutela dei dati in Italia. La legge si dimostrò inadeguata e la sua adozione risultò sporadica.

A seguito dell'evolversi della legislazione internazionale, l'Italia ha posto in essere un passo importante nell'adottare un corpo normativo unico denominato

Codice in materia di protezione dei dati personali

(Decreto Legislativo 30/ 6/ 2003 n. 196)



Il trattamento dei dati da parte degli enti a carattere associativo

L'ente effettua **trattamenti** (*qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali*) allorchè raccoglie e utilizza dati personali quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'anagrafica associati, quelli incorporati in certificati di idoneità alla pratica sportiva etc...



Quali tipi di dati vengono gestiti da un ente associativo?

Gli enti gestiscono molteplici
tipologie di dati quali ad esempio dati comuni
e sensibili relativi ai soci/associati

NOTA BENE

La stessa appartenenza all'ente potrebbe essere
considerata quale dato da tutelarsi.



Dati comuni e dati sensibili

- **Dati comuni**: sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, le fotografie etc.
 - **Dati sensibili**: sono i dati personali idonei a rivelare anche indirettamente (a) l'origine razziale ed etnica, (b) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, (c) l'adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, (d) **lo stato di salute**.
-



Titolare del trattamento

- In base alla normativa privacy un ente sportivo, per tutte quelle attività che hanno una rilevanza civilistica, si configura come **Titolare** di una o più banche dati.
 - Obblighi del Titolare: nominare i **Responsabili** e gli **Incaricati** per i differenti trattamenti (lettere di incarico), richiedere il consenso, effettuare la notifica al Garante ove necessario, predisporre le informative per gli interessati, adottare misure di sicurezza idonee alla custodia dei dati.
-



Informativa

Obbligo dell'informativa **anche in forma orale** ex **art. 13 D.lgs. 196/2003**.

L'interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i diritti di cui all'articolo 7 (*modifica, cancellazione, trattamento in forma anonima*); gli estremi identificativi del titolare.



Informativa breve

- Il Garante, con provvedimento del 19/06/2008, ha invitato i titolari a fornire **un'unica informativa** per il complesso di trattamenti adoperando un linguaggio semplice e comprensibile alla vasta platea di destinatari. A tal fine ha prescritto di redigere, per quanto possibile, una **prima informativa breve** rimandando ad un testo più articolato ed esaustivo che sia facilmente accessibile da parte dell'interessato.
 - Lo stesso Garante suggerisce di utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili senza ricorrere ad ulteriori documenti.
-



Informativa breve

I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.

Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso ed agli altri suoi diritti, sono riportate sul nostro sito www.asdverdeamaranto.it



Acquisizione del consenso

- L'art. 24, comma 1, lettera h, consente il **trattamento dei dati comuni** da parte degli enti od organismi senza scopo di lucro, anche senza l'acquisizione del preventivo consenso, qualora il trattamento avvenga per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.
 - Deroga non valida nel caso in cui i dati oggetto del trattamento vengano comunicati all'esterno e/o siano oggetto di **diffusione**.
 - Un ente costituito nella forma di **società di capitali** (v. SSD) dovrà, dunque, acquisire **sempre** il consenso al trattamento dei dati.
-



Dati sensibili

- I **dati sensibili** possono essere oggetto di trattamento solo con il **consenso scritto** dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
 - Il **Garante** comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione **entro 45 giorni**, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, il Garante può prescrivere anche misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.
-



Autorizzazioni generali

- **Autorizzazione n. 2/2014:** si autorizzano al trattamento dei dati sensibili *“le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le associazioni e gli altri organismi che gestiscono impianti e strutture sportive esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche”*.
 - **Autorizzazione n. 3/2014:** si dà autorizzazione *“alle associazioni anche non riconosciute, alle organizzazioni di volontariato, alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ... per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico”*. Qualora i soggetti autorizzati si avvalgano di persone giuridiche o di **liberi professionisti** per perseguire le predette finalità, l'autorizzazione si considera estesa anche a costoro.
-



Autorizzazione generali

- Per le predette finalità le autorizzazioni generali fanno venir meno, per gli organismi di tipo associativo e le fondazioni, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Garante per ogni singolo trattamento ma non viene meno il fondamentale **obbligo di acquisire il consenso** per il trattamento dei dati sensibili **da parte del soggetto interessato**.

Tali autorizzazioni sono valide
sino al 31 dicembre 2016

Stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità



Trattamento dati - marketing

- Il trattamento dei dati anche per finalità commerciali e di **marketing** deve, invece, essere gestito diversamente acquisendone specificatamente il consenso e riportando nell'informativa le modalità del trattamento medesimo ed i soggetti cui i dati verranno comunicati.
 - Il consenso al trattamento dei dati per finalità differenti da quelle istituzionali e/o da quelle strettamente amministrativo-contabili deve sempre essere **facoltativo**. Un eventuale diniego da parte del soggetto cui i dati si riferiscono non potrebbe mai costituire motivo per la non ammissione all'ente.
-



Documento Programmatico sulla Sicurezza - DPS

- La novità maggiore del D.lgs. 196/2003 era senz'altro costituita dal DPS il cui obbligo di aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno sussisteva solo per gli enti che effettuavano il **trattamento di dati sensibili attraverso strumenti elettronici**.
 - Il **d.l. 9 febbraio 2012, n. 5** (c.d. “decreto semplificazioni” conv. in L. 35/2012)– ha **eliminato il DPS** dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza.
-



Misure minime di sicurezza per trattamento dati con strumenti elettronici

- **Autenticazione informatica:** dovrà essere adottato un sistema (es. password nella versione più semplice, o anche smart card, etc.) che consenta di verificare in modo certo e univoco l'identità di chiunque acceda ai computer ed a tutta la strumentazione elettronica con la quale si effettua il trattamento dei dati.
 - Utilizzazione di un **sistema di autorizzazione** diverso da incaricato ad incaricato.
 - **Aggiornamento periodico** dell'individuazione dell'ambito del trattamento.
-



Misure minime di sicurezza per trattamento dati con strumenti elettronici

- **Protezione degli strumenti elettronici** e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici: sistemi di allarme, **antivirus**, firewall etc.
 - Copie di sicurezza e ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi (backup)
-



Gestione delle credenziali di autenticazione

L'ente titolare del trattamento dovrà:

1. impartire precise **istruzioni** ai propri incaricati;
 2. ogni incaricato dovrà custodire diligentemente i dispositivi necessari per il suddetto accesso e quindi la personale password;
 3. la **password** dovrà essere lunga **almeno 8 caratteri** e non dovrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato a cui appartiene;
 4. la password dovrà essere modificata dall'incaricato **ogni 6 mesi** nel caso di trattamento di dati comuni (**ogni 3 mesi** invece nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari);
 5. dovranno essere impartite precise disposizioni ai soggetti incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
-



Misure minime di sicurezza per trattamento dati senza strumenti elettronici

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
 - b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti (es. **archivi chiusi a chiave**);
 - c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in **archivi ad accesso selezionato** e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
-



Casistica

- *A seguito della denuncia di un furto avvenuto all'interno degli **spogliatoi di una piscina**, i Carabinieri hanno acquisito la videocassetta delle riprese effettuate da un sistema di videosorveglianza che si avvaleva di due coppie di telecamere, entrambe visibili, e ne hanno dato notizia al Garante. È emerso in particolare che le telecamere, oltre a controllare la zona adibita a guardaroba, riprendevano direttamente le persone anche mentre si cambiavano gli indumenti. Nonostante la presenza delle telecamere fosse segnalata, l'Autorità ha ravvisato la violazione della riservatezza e della dignità delle persone (art. 2 del Codice) in quanto, pur essendo lecito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per tutelarsi da eventuali danni o furti, non erano stati adottati accorgimenti volti a evitare riprese indebite di persone negli spogliatoi. Il Garante ha quindi disposto il divieto di installare telecamere con le modalità indicate e ha bloccato il trattamento dei dati già raccolti, nelle more di eventuali altre attività di accertamento da parte delle competenti autorità; ha poi prescritto al titolare del trattamento il rispetto dei principi generali in materia di sistemi di videosorveglianza e protezione dei dati stabiliti nel provvedimento del 29 aprile 2004 [doc. web n. [1003482](#)], sottolineando in particolare l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare la ripresa delle persone negli spogliatoi e per assicurare un'adeguata informativa ai clienti sulla presenza di telecamere [doc. web n. [1391803](#)].*



Casistica

- *L'iscritto ad una federazione ha posto un quesito in tema di **accesso ai dati personali degli altri associati** (in forma di elenco, comprensivo di nominativi ed indirizzi) per l'esercizio di prerogative legate all'appartenenza all'associazione. Al riguardo l'associazione, in base all'art. 26, comma 4, lett. a), del Codice, può determinare "il se e il come" della conoscibilità, all'interno della realtà associativa, dei dati personali degli aderenti, anche in difetto del consenso dei singoli associati, a condizione che la comunicazione avvenga nel rispetto di "idonee garanzie" determinate dalla stessa associazione in relazione ai trattamenti effettuati e che l'associazione medesima abbia reso note agli interessati, all'atto dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Codice, le determinazioni in merito adottate, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati (che dovranno essere comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese alla richiesta: art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Resta comunque salva la **possibilità per ciascuna associazione di individuare modalità diverse per veicolare messaggi o comunicazioni di singoli associati all'interno della compagine associativa (facendo così da tramite dei singoli iscritti), nelle forme ritenute più opportune senza che ciò comporti la comunicazione di indirizzari di tutti gli iscritti a taluni di essi** (Nota del 24 giugno 2008).*



Apparato sanzionatorio

- Il Codice della Privacy, in caso di violazione delle relative disposizioni, prevede **sanzioni civili, amministrative e penali**.
 - È previsto il risarcimento sia del **danno patrimoniale** sia del **danno non patrimoniale** anche in caso di violazione dell'art. 11 del Codice della Privacy sulle modalità di trattamento e sui requisiti dei dati.
 - Con la **L. 14/2009** molte delle sanzioni penali (di fatto inattuate) sono state convertite in più severe sanzioni amministrative
-



Sanzioni civili

- L'art. 15 del Codice dispone che *“chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile”*.

Trattamento dei dati personali

=

Attività pericolosa

- **Inversione dell'onere della prova**: bisognerà dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a far sì che il danno non si verificasse.
-



Sanzioni amministrative

- Omessa o inidonea informativa: da € 6.000 a € 36.000
 - Cessione illecita di dati: da € 10.000 a € 60.000
 - Mancata adozione misure minime di sicurezza: da € 20.000 a € 120.000
 - Se la violazione è di minore gravità, avuto riguardo alla natura anche economica o **sociale** dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a **due quinti**.
 - Possibilità di aumentare fino al **quadruplo** le sanzioni, quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore
-



Sanzioni di natura penale

- Il **trattamento illecito di dati** senza l'acquisizione del consenso dell'interessato, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, è punito, se dal fatto deriva un danno, con la **reclusione da 6 a 18 mesi** o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- Nel caso di **mancata predisposizione delle misure minime di sicurezza** prescritte dal Codice chi ne risponde è il titolare del trattamento o il responsabile se nominato e la pena prevista in questo caso è l'arresto sino a 2 anni.



Il “ravvedimento operoso”

- L’omissione delle prescritte misure minime di sicurezza, rilevata dal Garante (o del Nucleo Speciale Privacy della **Guardia di Finanza**) può essere “sanata”.
 - L’Authority invita il titolare del trattamento in difetto a mettersi in regola. Nei **60 giorni** successivi alla scadenza fissata per l’adeguamento, il Garante verifica se l’irregolarità è stata sanata. In caso di risposta positiva, il titolare dovrà comunque pagare una sanzione di **€ 30.000**, somma che estingue il reato, evitando qualsiasi implicazione di carattere penale.
-



Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy

- Approvato in data 18/03/2016 il nuovo Regolamento UE sulla Privacy, che dovrà essere rispettato anche dalle aziende che hanno sede al di fuori dell'UE. Confermate importanti novità che erano già contenute nella proposta originaria del 2012, come il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, le notificazioni delle violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti nei casi più gravi (*data breaches*), modalità di accesso ai propri dati personali più facili per gli interessati, il meccanismo del "*one-stop-shop*", con il quale le imprese avranno a che fare con un'unica autorità di vigilanza, e il concetto di "*privacy by design*".
 - La figura del responsabile della protezione dei dati (*data protection officer*) sarà una figura facoltativa per le piccole medie imprese, che non avranno neppure l'obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto (*privacy impact assessment*), a meno che non esista un rischio elevato.
 - Dall'entrata in vigore del Regolamento (cioè dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE) alla sua applicabilità devono però trascorrere due anni.
-